

Assicurazione per la tutela legale

DIP – Documento informativo precontrattuale di contratti assicurazione danni



Compagnia: ROLAND Rechtsschutz-Versicherungs-AG Rappresentanza Generale per l'Italia con sede in Germania, iscritta al n. I.00062. Elenco I, dell'Albo Imprese IVASS

Prodotto: ROLAND Tutela legale per Comuni ed enti appartenenti alla Pubblica Amministrazione

Attenzione: Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite nell'**offerta personale**, nella **polizza di assicurazione** e nel **Set Informativo** che contiene anche **le condizioni di assicurazione**.

Che tipo di assicurazione è?

Tutela legale per Comuni ed enti appartenenti alla Pubblica Amministrazione



Che cosa è assicurato?

L'assicurazione garantisce la salvaguardia stragiudiziale e giudiziale degli interessi legittimi dell'ente contraente nell'ambito della sua attività istituzionale. L'assicurazione vale solo per i sinistri insorti durante il periodo di validità della polizza e per le seguenti caratteristiche:

- ✓ la difesa penale in caso di imputazione dell'assicurato per delitti colposi o per reati contravvenzionali;
- ✓ la difesa penale in caso di imputazioni per delitti dolosi a condizione che il procedimento si concluda con assoluzione, con sentenza passata in giudicato, o con derubricazione del reato da doloso o colposo oppure con decreto di archiviazione per infondatezza della *notitia criminis*;
- ✓ il rimborso delle spese legali dovute dall'ente a persone assicurate che siano state sottoposte al giudizio della Corte dei Conti per responsabilità amministrativa, contabile e giudizio di conto, conclusosi con definitivo proscioglimento;
- ✓ la resistenza contro richieste di risarcimento del danno per responsabilità extracontrattuale a causa di fatti illeciti contestati all'assicurato oppure per atti colposi o dolosi commessi dalle persone per le quali l'ente debba rispondere a norma di legge. La copertura interviene solo se il caso è coperto da un'assicurazione per la responsabilità civile o patrimoniale dell'Ente, in aggiunta e dopo l'esaurimento di quanto dovuto per legge dalla polizza di R.C. per costi di difesa e in caso di soccombenza;
- ✓ la richiesta di risarcimento di danni a persone o cose subito dagli assicurati nello svolgimento della loro attività lavorativa a causa di fatti illeciti di terzi (cioè persone che non si trovano in rapporto di servizio con l'Ente);
- ✓ I sinistri originati da fatti avvenuti prima della decorrenza del contratto, ma in ogni caso relativi alla reale o presunta infezione di una persona dal virus COVID-19, a condizione che l'assicurato venga a conoscenza per la prima volta del sinistro, successivamente alla data di decorrenza del contratto stesso. Si applica uno scoperto generalmente del 10%, ma non inferiore a €2.000,00;
- ✓ il ricorso contro qualsiasi provvedimento amministrativo derivante da inosservanza delle disposizioni di legge del:
 - d.lgs 81/08 (codice sicurezza)
 - Regolamento UE 2016/679 (privacy)
 - d.lgs 152/06 (codice ambiente)
 - d.lgs 193/07 (sicurezza alimentare)

L'importo massimo (massimale) che generalmente può essere pattuito per ogni caso assicurato è di €25.000,00, €50.000,00, €75.000,00, €100.000,00 e €150.000,00.

Per quanto concerne l'indicazione dei massimali, franchigie, scoperti e limiti di indennizzo effettivi, si fa riferimento all'**offerta personale**.

In particolare l'assicurazione paga le seguenti spese:

- ✓ il compenso dell'avvocato liberamente scelto;
- ✓ il compenso del perito di parte liberamente scelto nei limiti delle norme vigenti;
- ✓ tutte le spese processuali che il giudice pone a carico dell'assicurato e il contributo unificato;
- ✓ le spese di viaggio del legale per raggiungere la sede del procedimento
- ✓ le spese di mediazione finalizzata alla conciliazione o di negoziazione assistita;
- ✓ previa autorizzazione, le spese per accertamenti economici su enti e persone;
- ✓ le spese per la registrazione e per copie della sentenza;
- ✓ le spese per i primi tre tentativi di esecuzione forzata.



Che cosa non è assicurato?

- x vertenze tra persone assicurate;
- x vertenze collegate a insurrezioni popolari, atti di guerra, occupazione militare, rivoluzioni, vandalismo o terrorismo, terremoti, maremoti, mareggiate, inondazioni, eruzioni vulcaniche, scioperi e serrate, detenzione o impiego di sostanze radioattive;
- x vertenze con Enti Pubblici di Previdenza ed assistenza obbligatoria;
- x vertenze riguardanti diritti di brevetto, di marchio, d'autore, di esclusiva e la concorrenza sleale;
- x salvo patti diversi, vertenze di diritto amministrativo, tributario e fiscale;
- x sinistri che l'assicurato ha causato con dolo;
- x sinistri che sono connessi al compimento di un reato doloso da parte dell'Assicurato;
- x salvo patti diversi, vertenze e procedimenti riguardanti il possesso, la proprietà o l'uso di veicoli aerei e di veicoli viaggianti su terra o su mare, sottoposti per legge all'obbligo d'assicurazione per la responsabilità civile;
- x se non diversamente pattuito, vertenze riguardanti l'inosservanza o la violazione di obblighi contrattuali;
- x controversie con la compagnia riguardanti polizze stipulate con la stessa;
- x spese liquidate a favore della parte civile costituitasi contro l'assicurato;
- x vertenze in materia di successione e donazione;
- x vertenze inerenti deposito di rifiuti ed immondizia



Ci sono limiti di copertura?

- ! L'assicurazione paga solo fino all'importo del massimale pattuito per il caso;
- ! Possono essere pattuiti scoperti e franchigie che restano a carico del contraente;
- ! La Compagnia non soddisfa pretese dell'Assicurato che sono prescritte;
- ! L'assicurazione non paga sanzioni, ammende e pene pecuniarie;
- ! La retroattività non opera se il Contraente sia venuto a conoscenza, in qualsiasi modo, della reale o presunta infezione di una persona dal virus COVID-19 prima della decorrenza del presente contratto;
- ! L'assicurazione non paga le spese per la definizione di una controversia tramite transazione, se tale soluzione non è stata preventivamente autorizzata da Roland.



Dove vale la copertura?

- ✓ Nei casi di pretese di risarcimento del danno extracontrattuale, avanzate o subite dall'assicurato, così come per i procedimenti penali, l'assicurazione vale per i sinistri insorti in Europa.
- ✓ In tutti gli altri casi la garanzia assicurativa vale per eventi assicurativi avvenuti nella Repubblica Italiana, nella Repubblica di San Marino e nella Città del Vaticano.



Che obblighi ho?

Prima della stipulazione del contratto, Roland deve essere informata in modo veritiero e completo sul rischio assicurato.

Se questo rischio subisce una variazione significativa nel corso della durata del contratto, ROLAND deve esserne avvertita tempestivamente.

Ogni caso assicurato deve essere denunciato per iscritto a Roland entro 30 giorni dal momento in cui l'assicurato ne viene a conoscenza e deve salvaguardare i suoi diritti. In seguito l'assicurato deve collaborare alla gestione del caso fornendo spontaneamente informazioni corrette ed esaurienti, atti e documenti. Atti giudiziari devono essere trasmessi a Roland entro 30 giorni.



Quando e come devo pagare?

Quando:

Il premio deve essere pagato anticipatamente per l'anno assicurativo (o per il semestre in caso di accordo per pagamenti semestrali). Salvo patti diversi, il pagamento deve sempre avvenire entro i primi 60 giorni dall'inizio del periodo assicurativo.

Come:

Il premio deve essere pagato esclusivamente tramite bonifico bancario direttamente a Roland o all'agente o al broker incaricato se questi hanno la facoltà di incassare i premi per conto della Compagnia.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Inizio:

Se il premio viene pagato entro 60 giorni dalla decorrenza, l'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno di decorrenza indicato in polizza e può essere rinnovata di anno in anno su richiesta del cliente. Solo per controversie di natura contrattuale, la garanzia inizia tre mesi dopo il primo giorno di decorrenza dell'assicurazione.

Se la presente polizza subentra senza interruzione di continuità a una precedente, vengono coperti i sinistri insorti durante la precedente polizza.

Fine:

L'assicurazione finisce alle ore 24 del giorno di scadenza pattuito in polizza (minimo 1 anno) o alle ore 24 del giorno di scadenza annuale per la quale una delle parti ha rescisso il contratto. Per un minimo di un anno dopo la fine, l'assicurato può ancora denunciare sinistri che si sono verificati durante il periodo di validità della polizza.

L'assicurazione finisce anticipatamente se cessa il rischio assicurato e l'Assicuratore ne viene informato. In questo caso, il contraente ha diritto al rimborso della quota parte del premio netto non goduta. Dopo ogni sinistro le parti hanno la facoltà di recedere dal contratto con un preavviso di 60 giorni. Anche in questo caso, il contraente ha diritto al rimborso della quota parte del premio lordo non goduta.



Come posso disdire la polizza?

In caso di durata pluriennale, la polizza può essere disdetta dal Contraente tramite PEC o lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, spedite entro 60 giorni prima della scadenza.